

MORRI
ROSSETTI

Tax Alert

Regolarizzazione violazioni
formali tributarie

14 marzo 2023

Regolarizzazione violazioni formali tributarie

La Legge di bilancio per il 2023 (art. 1, co. 166 – 173, L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto la possibilità di regolarizzare eventuali irregolarità, infrazioni ed inosservanze di **natura formale**, che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle Imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, commesse fino al **31 ottobre 2022**, a condizione che **non siano state** ancora definitivamente accertate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, previo pagamento di importo **pari a 200 euro** per **ognuna delle annualità** a cui le violazioni si riferiscono.

Ambito soggettivo

La regolarizzazione delle violazioni formali **non** risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne. Pertanto, può avvalersi della stessa la **generalità dei contribuenti**, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Ambito oggettivo

È possibile regolarizzare le violazioni formali (*i.e.* le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale) **commesse fino al 31 ottobre 2022**, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.

Trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Con la Circolare del 27 gennaio 2023, n. 2, l'Agenzia delle entrate, ha reso un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, delle violazioni che possono essere regolarizzate.

- Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA; tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività;
- erronea compilazione della dichiarazione d'intento che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode;
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale;
- mancata iscrizione al VIES.

La regolarizzazione è esclusa per quegli atti derivanti da procedura di collaborazione volontaria (*Voluntary Disclosure*), nonché per l'emersione di attività detenute all'estero.

Inoltre, la regolarizzazione **non è ammessa per le violazioni formali già contestate** in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (**1° gennaio 2023**).

Infine, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 27 gennaio 2023, n. 2, sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in *bonis* per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all'Enea.

Come regolarizzare le violazioni

Per sanare dette irregolarità occorre:

1. Rimuovere le irregolarità: la rimozione va effettuata entro il **31 marzo 2024**.
Qualora il soggetto interessato **non** abbia effettuato per un **giustificato motivo** la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del **31 marzo 2024** in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato.
L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.
Come indicato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, Prot. n. 0027629, la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.
2. Versare una somma pari a **200 euro** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento potrà essere eseguito in due rate di pari importo, di cui la **prima entro il 31 marzo 2023** e la seconda entro il 31 marzo 2024. È consentito anche il versamento in **un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023**. Per consentire il versamento tramite F24, l'Agenzia delle entrate con la Risoluzione del 14 febbraio 2023, n. 6, ha istituito il codice tributo «**TF44**» «Regolarizzazione errori formali».

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato. Il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

Daide Attilio Rossetti - *Responsabile Dip. Tax Advisory*
(Daide.Rossetti@MorriRossetti.it)

Roberta De Pirro - *Responsabile del Centro Studi*
(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

MORRI
ROSSETTI



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it